

*CASA DI RECLUSIONE DI MILANO OPERA  
VIA CAMPORGNAGO N°40  
20141 MILANO*

## **STATI GENERALI SULL'ESECUZIONE PENALE**

**2015**

# TAVOLO N°12

## MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

*COORDINATORE DEL TAVOLO NAZIONALE :*

*Dr. Gherardo Colombo*

*REFERENTE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERNO:*

*Guido Chiaretti*

---

# MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

## LA SIGNIFICATIVA ESPERIENZA DELLA C.R. DI MILANO OPERA

La Casa di Reclusione di Milano Opera è tra i più grandi penitenziari italiani ed è tra quegli Istituti di Pena in prima linea anche nel processo di trasformazione sull'esecuzione della pena.

I risultati molto incoraggianti della sorveglianza dinamica, in termini anche di serio processo di rieducazione del detenuto, sono la cartina tornasole della grande opportunità che si sta aprendo sul nuovo modo di concepire l'esecuzione della pena, non più come mero decorso del tempo ma come uno sforzo comune alla effettiva rieducazione del detenuto ed avvio di un percorso che rappresenta un passo avanti per l'intera società.

Uno dei pilastri sui quali si regge il nuovo sistema di esecuzione della pena, che sta prendendo forma anche grazie al rivoluzionario lavoro posto in essere dagli Stati Generali sull'esecuzione penale, è rappresentato dal ***patto di responsabilità*** che consente al detenuto di seguire un percorso di esecuzione della pena e di risocializzazione che si basa su principi che effettivamente gli consentiranno di tornare alla società civile migliorato e non peggiorato dal vecchio "sistema carcere".

Considerato quanto di positivo è emerso proprio con la responsabilizzazione del detenuto, derivante anche dalla attuazione della "sorveglianza dinamica", si deve proseguire su questo percorso che però deve condurre ad un sistema che veda il carcere effettivamente solo come estrema ratio.

L'esecuzione penale esterna nella nostra nazione soffre delle stesse problematiche e dello stesso limite culturale che sino ad oggi ha contrassegnato la vita detentiva, ovvero considerare la pena come un mero decorso del tempo durante il quale impone limiti più o meno gravosi alla libertà del condannato o dell'imputato.

---

In generale, ignorare o rinviare un problema nel tempo non significa risolverlo e spesso con questo sistema si riesce solo peggiorare la situazione, come dimostrano gli altissimi tassi di recidiva per i detenuti sottoposti a detenzione che si basa solo sul criterio della espiazione della pena .

Purtroppo si sente dire spesso (anche da importanti uomini delle Istituzioni) che chi viene condannato ad una pena deve scontarla in carcere fino all'ultimo giorno, ignorando che escludere dalla società i condannati significa solo produrre un sistema che si ritorce contro la società stessa . Inoltre, cosa significa "scontare la pena sino all'ultimo giorno" se non applicare tutto quel complesso di norme di diritto che attengono l'esecuzione della pena . Le Istituzioni ed i suoi uomini dovrebbero occuparsi e preoccuparsi di emanare e far rispettare leggi giuste ed eque e non di assumere posizioni che spesso sono demagogiche e strumentali alla loro carriera politica.

La rieducazione e la concreta possibilità per il detenuto di rientrare nella società civile migliorato rispetto al passato deve essere una priorità dell'esecuzione della pena e non solo una eventualità lasciata alla personale iniziativa del singolo.

Il carcere oggi costituisce spesso la fonte di problemi maggiori di quelli che istituzionalmente si propone di risolvere. Infatti , non a caso, il carcere viene definito l'università del crimine e l'occasione per il detenuto di entrare a far parte in pieno di quel sistema di illegalità e di una mentalità criminale quasi romanzesca. La sentenza "Torreggiani" ha spinto (o forse ha costretto) il nostro Paese ad un cambiamento che presso l'Istituto di Opera sta già assumendo caratteri epocali .

Come si può ben immaginare l'insoddisfazione verso un "sistema" dipende molto dal punto di riferimento che si ha . Infatti, per chi venisse dalla Svezia anche la sorveglianza dinamica ed i progressi trattamentali che si stanno sviluppando anche presso la Casa di Reclusione di Milano Opera appartengono alla preistoria della loro civiltà, mentre per chi si

---

trova in questo Istituto da qualche anno non riesce a credere a ciò che sta accadendo.

Purtroppo però bisogna fare i conti con un sistema e con una realtà più grande rispetto a quella del nostro Paese ed allora ora più che mai bisogna procedere con decisione verso un nuovo sistema di esecuzione della pena che non riguardi solo aspetti intra - murari ma anche e soprattutto extra murari.

Dal punto di vista delle esperienze maturate dai detenuti nella Casa di Reclusione di Milano Opera ci sarebbe bisogno di un sistema detentivo più frazionato e che possa ben distinguere le esigenze di custodia, che dovrebbero essere applicate solo in caso di estrema ratio (non quindi come modalità quasi esclusiva della pena), e quelle di restrizioni civili e sociali, che contemplino l'aspetto di "giustizia riparativa" e di risarcimento sociale del danno causato dal reato commesso .

In primo luogo sarebbero necessari Istituti di pena con destinazione specifica di custodia e che, come avviene in molti paesi, passi dalla Classe A (per la custodia di massima sicurezza) alla Classe F (per la custodia attenuata).

Oggi invece, in Italia, il calderone della media sicurezza contiene realtà detentive con esigenze custodiali totalmente diverse l'una dall'altra ed inoltre accade che, come nella C.R. di Milano Opera, vi siano reclusi nello stesso Istituto dei detenuti al 41 bis, altri in Alta sicurezza ed a finire quelli così detti "comuni" (con e senza il 4 bis OP) .

Tutto ciò complica ovvero impedisce il pieno sviluppo di un sistema detentivo moderno che oltre alla espiazione della pena si occupi anche in senso pieno della rieducazione .

In una società che si rispetti è giusto che chi sbaglia (ovvero che chi viene condannato) debba scontare fino all'ultimo la sua pena ma e pur vero che questa pena deve essere giusta, equa ed adeguata non solo alle esigenze "punitive" ma anche a quelle che prevedono la risocializzazione ed il recupero del detenuto .

---

La qualità della pena e delle modalità di esecuzione della pena incidono sulla società in maniera determinante e la società deve aggiornarsi e tenere conto del profondo e veloce cambiamento sociale e delle mutate esigenze di prevenzione e repressione dei reati, di applicazione delle pene ed infine dell' esecuzione delle pene stesse.

Il carcere come modalità prevalente di espiatione della pena deve adeguarsi alle mutate esigenze sociali e non deve incorrere anche nella pesantissima discriminazione di trattare allo stesso modo situazioni completamente diverse .

Attualmente il nostro codice penale prevede praticamente tutte le ipotesi delittuose ma le pene dallo stesso previste rientrano in schemi non più sufficienti per quella che è attualmente la realtà sociale .

In passato ci sono stati molti tentativi di individuare nuovi "schemi" di esecuzione della pena ma purtroppo manca quel necessario cambiamento di mentalità da parte dell'intero "Sistema Giustizia" (dai Magistrati al Legislatore, dalla Polizia Penitenziaria agli altri operatori del carcere e ai detenuti stessi) che porti ad evitare fallimenti come quello del sistema del "braccialetto elettronico".

Molte sono le leggi che sono state emanate in questi anni ma sono spesso state disattese e disapplicate e l'ultimo caso eclatante è stato quello del 35 ter OP introdotto con la legge 117/14 (ancorché non riguardi specificatamente "misure alternative alla detenzione" ma è l'emblema dell'aggiramento sistematico della norma) .

Dalla riflessione che questo gruppo di lavoro interno ha fatto sull'argomento delle misure alternative alla detenzione è emerso in primo luogo che non c'è nulla di nuovo da inventare ma si tratta di eliminare in primo luogo i tanti "colli di bottiglia" che oggi impediscono la piena attuazione delle misure alternative alla detenzione che già sono previste dal nostro Ordinamento .

La trasformazione in corso nell'ambito dell'esecuzione della pena ha caratteri epocali perché rappresenta un segno di discontinuità con il passato ed il passaggio da un "paradigma" ad un altro, ovvero dalla

---

concezione “quantitativa” a quella “qualitativa” della pena e della sua esecuzione, che punta alla prevenzione e repressione dei reati nonché all’esecuzione della pena secondo nuovi e maggiori schemi normativi, che contemplino le maggiori nuove esigenze connesse allo sviluppo sociale degli ultimi decenni.

Da molti e da molto tempo è stata avanzata la proposta di un “libretto formativo”, con programma trattamentale e relativi crediti formativi, che possa seguire colui a cui viene applicata una pena e che la deve espiare in ragione delle specifiche esigenze del caso . Quindi lo Stato deve puntare alla “qualità” della pena e della sua esecuzione, adeguandola e calibrandola a seconda delle specifiche esigenze, superando gli attuali limiti costituiti dal semplice “minimo e massimo” ed applicare schemi dimensionali che in quest’ambito siano in grado di muoversi anche longitudinalmente oltre che trasversalmente.

La pena e la sua esecuzione non deve aver riguardo solo al tempo, così come prevalentemente avviene oggi, ma anche e soprattutto a quella che è l’attuale realtà sociale e quindi non si deve più parlare di “misure alternative alla detenzione” perché ciò implica di per se il forte disequilibrio e le carenze dell’intero “sistema giustizia” in ambito penale e dell’esecuzione delle pene.

**La “misura alternativa” deve essere il carcere,** a cui ricorrere effettivamente come **estrema ratio** e quindi solo nei casi in cui vi siano concrete esigenze cautelari o detentive a cui si può far fronte effettivamente solo con la detenzione in carcere.

Attualmente le esigenze cautelari o detentive rientrano in schemi e parametri non solo troppo generici ma che alla fine si basano tutti sul “carcere” come unico vero punto di riferimento del nostro “sistema giudiziario”.

Il nostro paese come gli altri è chiamato a far fronte a tantissimi nuovi fenomeni sociali, come ad esempio quello della immigrazione, che comporteranno ancora ulteriori esigenze in ambito delle norme penali e dell’esecuzione della pena e l’ulteriore ritardo del nostro sistema

---

giudiziario comporterebbe gravissimi ed irreparabili danni all'intera società civile.

Come detto poco innanzi, in questa straordinaria occasione rappresentata dagli "Stati Generali dell'esecuzione penale" non c'è alcuna soluzione o schema rivoluzionario da prospettare perché la rivoluzione consiste nello stesso percorso iniziato e nel cambio della prospettiva penale e dell'esecuzione penale che "*spintaneamente*" è stata avviata anche in Italia dopo la sentenza "Torreggiani".

Tantissime sono le idee ed i progetti che attengono quelle che speriamo un giorno non si chiameranno più "misure alternative alla detenzione" e che questo gruppo di lavoro si limita di seguito ad elencare, per offrire spunti di riflessione al competente "Tavolo nazionale n°12":

- IL CARCERE NON PIU' COME PENA PRINCIPALE MA CATEGORIE DI PENE "DI NUOVA GENERAZIONE", ADEGUATE ALLE MUTATE ESIGENZE SOCIALI . **CATEGORIE DI PENE**, CHE FORMINO SPECIFICHE TABELLE, BASATE SU CRITERI CONCRETI E MODERNI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE IPOTESI DELITTUOSE CON RELATIVE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PENA. A TITOLO MERAMENTE SEMPLIFICATIVO SI RIPORTA LA SEGUENTE TABELLA:

Tabella dei reati e delle pene

Reato	Minimo	Massimo	Detenzione domiciliare	Detenzione in carcere	Braccialetto elettronico
Alfa	1	3	Si	no	si
Beta					
Gamma					
Delta					
Epsilon					
Zeta					
Eta					
Theta					
Iota					
Kappa					
Lambda					
Mu					

- LA “PENA DI NUOVA GENERAZIONE” DEVE AVERE **CARATTERE MULTIDIMENSIONALE** E QUINDI NON SI DEVE SVILUPPARE SOLO IN TERMINI DI DURATA (MINIMO /MASSIMO), PERCHE’ QUESTO CRITERIO E’ ASSOLUTAMENTE SUPERATO ED HA CREATO SPAVENTOSE DISPARITA’ DI TRATTAMENTO . CI SONO MOLTI CASI DI PENE PER OMICIDIO CHE SONO RISULTATE ANCHE IN TERMINI DI VALORE ASSOLUTO INFERIORI A QUELLE PER REATI MINORI .
  - PIENA ATTUAZIONE DELL’ APPLICAZIONE DEL BRACCIALETTO ELETTRONICO DI NUOVA GENERAZIONE .
  - SISTEMI DI CONTROLLO, INIBIZIONE ED INTERDIZIONE CHE SI BASANO SU SISTEMI ELETTRONICI/ INFORMATICI MODERNI PRATICI ED ECONOMICI.
  - REALIZZAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI CON RELATIVO PROGRAMMA DI ESPIAZIONE DELLE PENE, IN GRADO DI COORDINARE GLOBALMENTE IL SISTEMA GIUDIZIARIO, DI POLIZIA E DELL’ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.
  - CARCERI CON NUOVE CLASSIFICAZIONI SIMILI A QUELLE DEI PAESI ANGLOSSASSONI . DALLA CLASSE A (MASSIMA SICUREZZA) ALLA CLASSE F (SICUREZZA ATTENUATA). INCOMPATIBILITA’ CUSTODIALI TRA UNA CLASSE ED UN’ALTRA. ATTUALMENTE IN ITALIA I DETENUTI SONO DIVISI NELLE SEGUENTI CLASSI : 41 BIS, ALTA SICUREZZA (AS 1, AS 2 , AS 3) E MEDIA SICUREZZA (“COMUNI”). IN QUEST’ULTIMA CATEGORIA VIENE PERO’ INCLUSO DI TUTTO.
  - LIBRETTO FORMATIVO (ELETTRONICO) CON PROGRAMMA TRATTAMENTALE E DI ESECUZIONE DELLA PENA .
  - CONCESSIONE DELLA INTERA LIBERAZIONE ANTICIPATA ALL’INIZIO DELL’ESECUZIONE DELLA PENA CON PROPORZIONALE RIDUZIONE IN CASO DI “CATTIVO COMPORTAMENTO O VIOLAZIONI ”, COSI’ COME AVVINE IN INGHILTERRA O IN ROMANIA.
  - LA VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DELLA PENA COMPORTA IL PASSAGGIO AD UNA
-



MODALITA' DI ESECUZIONE PIU' RESTRITTIVA FINO AD ARRIVARE ALLA DETENZIONE IN CARCERE .

- APPLICAZIONE DEI CRITERI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO SOCIALE COME PARTE DELL'ESPIAZIONE DELLA PENA. A TAL PROPOSITO OGNI COMUNE, REGIONE O CITTA' METROPOLITANA DEVE PREDISPORRE UN ELENCO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DELLA PENA. A TAL PROPOSITO ANCHE ALTRI ENTI (COME LA CROCE ROSSA, EMERGENCY O ALTRI) POSSONO PREDISPORRE ELENCHI DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI CHE SI VANNO AD INTEGRARE AL PROGRAMMA DI ESPIAZIONE DELLA PENA.

Con il presente breve elaborato, questo gruppo di lavoro ha inteso porre l'attenzione non tanto sulle tantissime modalità di esecuzione della pena ma soprattutto sul quello che deve essere il nuovo principio di concepire la nuova pena e la sua esecuzione, che (come detto) deve assolutamente basarsi su di un **criterio "qualitativo"** che abbia un **carattere multidimensionale** e quindi **non più basato solo sulla durata (minimo / massimo)** ma che preveda diversi tipi di pena principale e varie modalità della sua esecuzione. Pertanto questo gruppo di lavoro auspica che un giorno non si parli più di misure alternative alla detenzione ma di pene moderne ed adeguate alla nuova realtà sociale e che in questo modo si possa giungere ad un sistema legale che sia più equo e si avvicini di più alla "giustizia" nel senso pieno di questo termine spesso impropriamente usato.

---